

Prato, 15 Novembre 2023

Lettera informativa n. 39/2023

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

LETTERA INFORMATIVA MENSILE
NOVEMBRE 2023

- 1) Principali scadenze dal 16 Novembre al 15 Dicembre 2023;
- 2) Gli acconti di imposta per il 2023;
- 3) Saldo Imu relativo all' anno 2023;
- 4) Proroga termine assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice;
- 5) Riversamento credito R&S con domanda telematica entro il 30 Giugno 2024;
- 6) Credito d' imposta per investimenti " prenotati" entro il 31.12.2022;
- 7) La doppia fattura può essere sanata con la nota di credito.
- 8) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2023 AL 15 DICEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 novembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2023.

lunedì 20 novembre

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2023.

lunedì 27 novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

giovedì 30 novembre

Invio telematico dichiarazioni

Scade oggi il termine per la spedizione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Redditi e del modello Irap relativi al periodo di imposta 2022.

Secondo acconto imposte e contributi

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2023. Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi nel 2022 non superiori a 170.000 euro, il termine del 30 novembre 2023 per il versamento del solo secondo acconto delle imposte è prorogato al 16 gennaio 2024.

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al III trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2023 se di importo non superiore a 5.000 euro.

Remissione *in bonis*

Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione *in bonis*: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

venerdì 15 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

2. GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2023

Il 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2023. Eccezione riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva (con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro) che potranno versare il secondo acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2022;
2. **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2023 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. In questo caso però, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura

edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.



Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2023. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2023. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).
- Soggetti interessati dagli eventi alluvionali del 2/6 Novembre 2023: si fa presente che da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle aziende e dei professionisti è già stata richiesta la proroga delle scadenze fiscali nelle zone colpite dall’ alluvione.

I soggetti interessati dalla proroga di versamento al 16 gennaio 2024

L’articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone

fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.

Per tali soggetti sarà possibile:

- versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023;
- versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).



Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “*RUOL*” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

3. SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2023

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni,

cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il saldo è determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2023	16 giugno 2023	Aliquote anno precedente
Saldo 2023	18 dicembre 2023	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

		Imu
Fabbricati	➔	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	Sì



Professionisti Associati Prato

Aree fabbricabili	➔	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì

Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;

- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

4. PROROGA TERMINE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFOMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

L'articolo 4, D.L. 132/2023 ha disposto la proroga al 30 novembre 2023 (rispetto al termine originario del 30 settembre 2023) dei termini per effettuare le seguenti operazioni:

- assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci;
- trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.

La stessa disposizione ha altresì previsto che l'imposta sostitutiva dovuta (dell'8% o del 10,5%) deve essere versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Resta ferma la possibilità del versamento in due rispettivamente del 60% entro il 30 settembre 2023 e del 40% entro il 30 novembre 2023, per le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2023.


Di seguito si ricordano i principali aspetti che regolano la disciplina di assegnazione e trasformazione agevolata, fermo restando che ogni caso va valutato nello specifico in quanto le variabili sono numerose e possono riflettersi sui diversi aspetti dell'operazione.

Soci che possono fruire dell'agevolazione

Affinché possano fruire dell'agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L'operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 novembre 2023 ed è assoggettata ad un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% (aliquota



Professionisti Associati Prato

che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui avviene l'assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l'operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano una minusvalenza ferma restando la sua indeducibilità).

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i due). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. L'imposta sostitutiva deve essere pagata per intero entro il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è “ridotta alla metà”;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura “fissa”.

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L'Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi “ordinari” o con applicazione del *reverse charge* nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Laddove l'immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell'Iva (perché l'acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva ante 1973, ovvero ancora senza detrazione totale dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l'assegnazione è considerata un'operazione fuori campo Iva.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono:

- i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, “non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa”; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (art. 90, TUIR), gli immobili “merce” e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività.

Non rientrano invece tra i beni agevolabili

- i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
- i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l'allevamento;
- le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all'atto dell'assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell'assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate.

Conseguenze in capo alla società

L'assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L'operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l'imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell'imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati ad imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata ad imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l'operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L'operazione è attuabile a condizione che:

- la società abbia per oggetto principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
- la compagine sociale sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa mentre l'Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all'attività imprenditoriale. L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l'assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall'operazione di trasformazione.

5. RIVERSAMENTO CREDITO R&S CON DOMANDA TELEMATICA ENTRO IL 30 GIUGNO 2024

L'articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021 ha introdotto la possibilità di regolarizzare, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013. Si tratta di una procedura di riversamento "*spontaneo*" del credito di imposta indebitamente compensato, con riferimento a uno o più dei periodi di imposta dal 2015 al 2019 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

L'articolo 5, D.L. 145/2023 ha prorogato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine di presentazione all'Agenzia delle entrate del modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito. Anche il termine di pagamento delle somme è stato prorogato dal 17 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, senza alcuna maggiorazione.

I nuovi termini per la presentazione dell'istanza e per l'effettuazione dei versamenti

Come stabilito dall'articolo 5, comma 8, D.L. 146/2021 possono aderire alla procedura di riversamento (che ha quale effetto anche la non punibilità per il delitto di indebita compensazione) solo i contribuenti che hanno fruito dei crediti di imposta e:

- hanno errato la quantificazione o l'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno errato la determinazione della media storica di riferimento.



Alcuni commentatori ritengono che la nuova proroga dal 17 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 per la presentazione della domanda sia da collegare alla necessità, da parte dell'Agenzia delle entrate, di chiarire quando un credito fiscale è da qualificarsi come "*credito inesistente*" e quando come "*credito non spettante*".

Coloro che hanno già presentato telematicamente l'istanza di regolarizzazione, oltre a coloro che la presenteranno entro il prossimo 30 giugno 2024, possono beneficiare delle nuove scadenze di versamento:

- 16 dicembre 2024 per il versamento in unica soluzione o della prima rata;
- 16 dicembre 2025 per il versamento della seconda rata;
- 16 dicembre 2026 per il versamento della terza rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2024.

In partenza l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Da più di un anno si attende la piena operatività del nuovo Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (come previsto dall'articolo 23, commi da 2 a 8, D.L. 73/2022).

Il D.P.C.M. 15 settembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 ha definito le regole che le imprese devono seguire per richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'applicazione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Il D.P.C.M. entrerà in vigore il 19 novembre 2023: per introdurre la piena operatività della nuova disciplina dovrà però essere pubblicato un decreto direttoriale che definisca la procedura per il rilascio della certificazione che dovrà riportare ogni informazione utile sull'adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell'impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, e le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta e/o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.



Potranno iscriversi all'Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza riguardanti progetti di ricerca sviluppo e innovazione, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (Edih e *Seal of Excellence*), le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

6. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022

Con il "*Decreto Milleproroghe*" (D.L. 198/2022) è stato disposto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ordinari e 4.0) "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022, la consegna deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (allungandolo rispetto al precedente termine). Ciò consente di fruire del credito d'imposta nella misura del 40% per i beni Industria 4.0, e del 6% per quelli ordinari (per questi ultimi a decorrere dal periodo d'imposta 2023 non è più prevista alcuna agevolazione).

È bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite *leasing*;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

Investimenti effettuati nel 2023



Professionisti Associati Prato

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali "*Industria 4.0*" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "*ordinari*" (diversi da quelli "*Industria 4.0*") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "*Industria 4.0*" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino ad un importo di 2,5 milioni euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "*Industria 4.0*" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% per il periodo d'imposta 2023;
- 15% per il periodo d'imposta 2024;
- 10% per il periodo d'imposta 2025.


Per ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Investimenti "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un'importante novità per gli investimenti "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. La "*prenotazione*" consente di fruire del maggior credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "*Industria 4.0*" (40%), e del credito d'imposta del 6% per quelli effettuati in beni "*ordinari*" nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali "*Industria 4.0*" prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di euro 2,5 milioni (la misura scende al 20% per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni, e al 10% per importi compresi tra euro 10 milioni ed euro 20 milioni), se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023 (termine prorogato dal D.L. 198/2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. n. 50/22 ha previsto un credito d'imposta del 50%), il credito d'imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari ad 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023;



Professionisti Associati Prato

- per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 novembre 2023.

È importante ricordare che l’Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla “prenotazione”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”). L’utilizzo è effettuato:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli “Industria 4.0”).

7. LA DOPPIA FATTURA PUO’ ESSERE SANATA CON LA NOTA DI CREDITO

Tra le tante questioni che interessano la disciplina delle note di variazione Iva articolo 26, D.P.R. 633/1972 occorre segnalare il problema riguardante i possibili rimedi agli errori che vengono commessi in fase di emissione delle fatture.

È bene ricordare che, in via generalizzata e salvo talune eccezioni che stanno progressivamente scemando (come ad esempio accade per i contribuenti forfettari che entro determinati limiti potranno emettere fatture in formato cartaceo solo fino al prossimo 31 dicembre 2023), il documento deve necessariamente essere emesso in formato elettronico e fatto transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Con la recente **risposta a interpello n. 447/E/2023** l’Agenzia delle entrate, riprendendo precedenti interventi di prassi (si veda risposta a interpello n. 395/E/2019) ha affrontato il caso della duplicazione



Professionisti Associati Prato

nella emissione di fatture elettroniche nella medesima data: il contribuente, resosi conto che gli invii delle fatture risultavano duplicati, ha chiesto in che modo poter correggere gli errori, ipotizzando come soluzione l'invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente, indicando nel campo causale di ciascun documento la dicitura “*storno totale delle fatture emesse per errore inviate al SdI nell'anno...*” e non ravvisando la necessità di riportare la nota di credito nei registri contabili in quanto dagli stessi non risultava alcuna duplicazione.

Dopo aver precisato che il Sistema di Interscambio effettua ordinariamente una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario **per ogni file correttamente ricevuto**, intercettando solitamente l'invio di un file eventualmente già trasmesso, l'Agenzia afferma che qualora i file duplicati non vengano automaticamente scartati in ragione dei controlli di cui sopra, si ritiene corretta l'emissione di una nota di variazione *ex* articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, facendo pertanto rientrare tale fattispecie (errore di duplicazione) nella casistica compresa nella dizione “*simili*” del citato comma.

Il comma 2 dell'articolo 26

*Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione **e simili** o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.*

Ribadendo il principio della facoltatività (e non della obbligatorietà) della nota di variazione in diminuzione, infine, l'Agenzia letteralmente precisa quanto segue “*Ciò posto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati (che però dalle precisazioni riportate dall'Istante nell'istanza di interpello non era stata eseguita), l'Istante ha facoltà (e non, quindi l'obbligo) di emettere e di registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati*”.

8. MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI

Le imprese sono tenute a rilevare tempestivamente il proprio stato di crisi per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato (con conseguente responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori in caso di impresa societaria, in caso di inadempimento a tale obbligo).

Di seguito si fornisce un semplicissimo test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che anche le imprese di più piccola e semplice consistenza devono porre in essere.

SI INVITANO PERTANTO TUTTE LE IMPRESE CLIENTI A COMPILARE IL TEST CHE INSERIREMO IN TUTTE LE PROSSIME CIRCOLARI MENSILI E A CONTATTARE



Professionisti Associati
Prato

IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO “ALARM”

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti}}{\text{importo mensile delle retribuzioni dovute}}$ in caso di risultato > 0,5 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 90 gg vs fornitori}}{\text{Totale debiti vs fornitori}}$ in caso di risultato > 0,5 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg}}{\text{Totale debiti vs banche e finanziarie}}$ in caso di risultato > 0,05 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg > € 5.000 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 20.000 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{€ 20.000 > \text{Debiti IVA scaduti da 90 gg} > € 5.000}{\text{Volume d'affari dell'anno precedente}}$ in caso di risultato > 0,1 fleggare la casella “alarm”		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 15.000 fleggare la casella “alarm”		
	$\frac{\text{Debiti contributivi scaduti da 90 gg} < € 15.000}{\text{Totale contributi dovuti per l'anno precedente}}$ in caso di risultato > 0,3 fleggare la casella “alarm”		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 5.000 fleggare la casella “alarm”		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 100.000 fleggare la casella “alarm”		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 200.000 fleggare la casella “alarm”		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 500.000 fleggare la casella “alarm”		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati